

SCHEDE INFORMATIVE SULLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DI COLF E ASSISTENTI FAMILIARI

Sulla Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179, Supplemento Ordinario 140/L è stata pubblicata la legge 3 agosto 2009, n. 102 che introduce per i datori di lavoro che impiegano "in nero" collaboratori domestici la possibilità di regolarizzare questi rapporti di lavoro. Di seguito presentiamo una scheda riepilogativa della procedura da seguire.

La scheda sarà costantemente aggiornata sulla base dei chiarimenti e delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero dell'Interno e dalle altre istituzioni interessate.

<p>CHI PUÒ FARE LA DICHIARAZIONE</p>	<p>La dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie può essere fatta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cittadini italiani; - cittadini di uno Stato membro della UE; - cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) che a partire dal 1 aprile 2009 occupano come colf o assistenti familiari uno o più lavoratori comunque presenti in Italia. <p>La circolare INPS 10 agosto 2009, n. 101 ha precisato che oltre alle persone fisiche possono presentare la domanda di emersione anche alcune particolari persone giuridiche quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunità religiose (conventi, seminari, ...); - convivenze militari (caserme, stazioni, ...); - comunità senza fini di lucro (ricoveri per anziani, case famiglia, comunità focalari, convivenze di sacerdoti anziani cessati dal servizio). <p>Le FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno hanno poi ammesso che datore di lavoro può essere anche il cittadino straniero extracomunitario a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria.</p>
<p>QUALI LAVORATORI POSSONO BENEFICIARE DELLA DICHIARAZIONE</p>	<p>Possono beneficiare della procedura i lavoratori occupati presso il datore di lavoro che rende la dichiarazione almeno a partire dal 30 marzo 2009 e ancora occupati al giorno di presentazione della domanda e impiegati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di assistenza per sé stesso o per componenti della propria famiglia (anche se non conviventi) affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza (<i>cd. assistenti familiari o badanti</i>); - lavoro domestico (<i>cd. colf</i>). <p>Con riferimento ai lavoratori cittadini extracomunitari, oltre alle persone irregolari, la FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno hanno chiarito che possono beneficiare della dichiarazione di emersione e del conseguente rilascio di un titolo di soggiorno per motivi di lavoro anche i titolari di permesso di soggiorno che non consentiva il regolare svolgimento di attività lavorati-</p>

	<p>va quali, ad esempio, cure mediche, studio, motivi religiosi o la dichiarazione di presenza per soggiorni fino a 90 gg.</p> <p>Le stesse FAQ hanno ammesso alla procedura anche le persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale e stanno attendendo una risposta.</p>
QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE?	<p>La dichiarazione di emersione può essere presentata dal 1 settembre al 30 settembre 2009.</p>
COME E DOVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE?	<p>In caso di lavoratore italiano o cittadino della UE la dichiarazione di emersione si presenta all'INPS. La circolare INPS 10 agosto 2009, n. 101 precisa che deve essere presentata all'INPS anche la dichiarazione relativa a lavoratori stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa.</p> <p>Per queste tipologie di lavoratori la domanda di emersione si presenta utilizzando il mod. LD-EM2009 (scaricabile nella sezione moduli del sito internet www.inps.it) attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contact center al n. 803.164; - la procedura on line; - gli sportelli INPS (allegando copia del documento d'identità del datore di lavoro); - per posta con raccomandata A/R (allegando copia del documento d'identità del datore di lavoro). <p><i>N.B.: il mod. LD-EM2009 ha valore come comunicazione obbligatoria di assunzione.</i></p> <p><i>N.B.: in caso di domanda a favore di persona straniera extracomunitaria titolare di permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa permane l'obbligo di presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione il contratto di soggiorno redatto sul mod. Q (cfr. circolare INPS 10 agosto 2009, n. 101).</i></p> <p>In caso di lavoratore extracomunitario la dichiarazione si presenta con modalità informatiche al competente Sportello Unico per l'Immigrazione collegandosi al sito www.interno.it e seguendo la procedura prevista.</p> <p>In entrambi i casi il datore di lavoro è tenuto al previo pagamento di un contributo economico forfetario di 500,00 € per ciascun lavoratore.</p>
CONTRIBUTO FORFETTARIO	<p>Per ogni lavoratore per il quale è presentata la dichiarazione di emersione il datore di lavoro è tenuto al previo pagamento di un contributo economico forfetario di 500,00 € attraverso il mod. F24 versamento con elementi identificativi disponibile sui siti internet del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>In caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, il contributo forfetario che si riferisce a tali domande</p>

	<p>NON sarà restituito.</p> <p>Il contributo versato non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.</p>
<p>LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE</p>	<p>La dichiarazione resa a favore di lavoratori extracomunitari deve contenere, a pena d'inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati identificativi del datore di lavoro, compresi, se extracomunitario, i dati relativi al titolo di soggiorno; - i dati identificativi del lavoratore; - la tipologia e le modalità d'impiego; - in caso di lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, la dichiarazione del possesso di un reddito imponibile (risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008) almeno pari a 20.000,00 € se nel nucleo familiare vi è un solo percettore di reddito ovvero di 25.000,00 € se nel nucleo familiare ci sono più percettori di reddito; - la dichiarazione di avere il lavoratore alla proprie dipendenze almeno a partire dal 1 aprile 2009 e che il rapporto di lavoro è ancora in essere; - la dichiarazione che la retribuzione non è inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico, l'orario svolto non è inferiore a 20 ore settimanali; - la proposta di contratto di soggiorno; - gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario; - gli estremi della marca da bollo da 14,62€ da apporre sulla domanda in sede di convocazione presso lo Sportello Unico.
<p>DECRETI FLUSSI 2007 E 2008</p>	<p>La dichiarazione di emersione a favore di cittadini stranieri extracomunitari determina in automatico la rinuncia alla richiesta di nulla osta eventualmente presentata a favore del lavoratore da impiegarsi come colf o assistente familiare.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata anche nel caso in cui sia già stato consegnato il nulla osta (cfr. circolare congiunta Ministero dell'Interno – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 7 agosto 2009, n. 10).</p>
<p>LIMITI AL N° DI DOMANDE</p>	<p>La domanda di emersione che si riferisce a lavoratori extracomunitari è limitata, per ciascun nucleo familiare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 persona in caso di colf; - 2 persone in caso di assistenti familiari. <p>Le domande in esubero saranno considerate irricevibili secondo l'ordine di presentazione. (Circolare congiunta Ministero dell'Interno – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 7 agosto 2009, n. 10).</p>
<p>RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE</p>	<p>Il dichiarante riceverà all'indirizzo di posta elettronica indicato nella dichiarazione una e-mail di conferma della presentazione della domanda.</p>

	<p>La data effettiva della dichiarazione sarà quella indicata nella e-mail di conferma. Ricevuta la e-mail, il dichiarante potrà richiedere una ricevuta elettronica in formato “.pdf” che sarà disponibile entro 72 ore dalla ricezione della e-mail e in ogni caso nella sezione “elenco domande inviate” del sito del Ministero dell’Interno (cfr. Circolare congiunta Ministero dell’Interno – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 7 agosto 2009, n. 10).</p> <p><i>N.B.: copia della ricevuta dovrà essere consegnata a cura del datore di lavoro al lavoratore.</i></p>
<p>LA PROCEDURA PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN SIN- TESI</p>	<p>pagamento del contributo forfetario di 500,00 € per ciascun lavoratore</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">presentazione della domanda per via telematica</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>A partire dal 1 ottobre 2009 e nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione, verifica dell’ammissibilità della dichiarazione da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>verifica insussistenza motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>convocazione del datore di lavoro e del lavoratore, verifica delle informazioni rese e della documentazione e stipula del contratto di soggiorno e presentazione della richiesta di permesso di soggiorno</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>entro 24 ore comunicazione obbligatoria all’INPS secondo le modalità previste e utilizzando l’apposito mod. LDEM09EXTRA UE disponibile dal 1 ottobre 2009 sul sito internet dell’INPS Al fine di agevolare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS, presso lo Sportello Unico sarà possibile rendere tale comunicazione (cfr. Circolare congiunta Ministero dell’Interno – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 7 agosto 2009, n. 10).</p>

	<p style="text-align: center;"></p> <p>Consegna al lavoratore del mod. IPS209 compilato e normale iter di richiesta del permesso di soggiorno</p>
DOCUMENTI DA PRESENTARE	<p>Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione il datore di lavoro dovrà esibire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ricevuta di pagamento del contributo forfetario; - in caso di dichiarazione resa per attività di assistenza, una certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio Sanitario Nazionale che attesti la limitazione dell'autosufficienza della persona per la quale viene chiesta l'assistenza. In caso di dichiarazione per due unità, il certificato deve attestare la necessità di avvalersi di 2 persone. In caso d'invalidità civile già riconosciuta sarà sufficiente presentare la documentazione relativa allo stato d'invalidità civile; - in caso di dichiarazione resa per attività di sostegno al bisogno familiare la documentazione relativa all'attestazione dei redditi; - una marca da bollo da 14,62€.
ERRORI E MANCATA PRESENTAZIONE ALLO SPORTELLO UNICO	<p>La presenza di meri errori materiali nella domanda non è causa di inammissibilità e gli errori possono essere corretti.</p> <p>La mancata presentazione senza giustificato motivo comporta invece l'archiviazione del procedimento.</p> <p>In caso di documentazione insufficiente potrà essere richiesta un'eventuale integrazione fissando una nuova convocazione.</p>
CASI DI ESCLUSIONE	<p>Sono esclusi dalla possibilità di regolarizzare il proprio rapporto di lavoro i lavoratori extracomunitari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, commi 1 DLGS 286/98); b) indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso o abitualmente dedite a traffici delittuosi (cfr. art 13, comma 2, lett. c) DLGS 286/98 e articolo 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 legge 13 settembre 1982, n. 646) e considerati quindi socialmente pericolosi; c) sospettati di essere implicati in reati connessi al terrorismo (cfr. art. 3 legge 31 luglio 2005, n. 155); d) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio italiano;

	e) condannate, anche a seguito del cd. patteggiamento, per aver commesso un reato per il quale è previsto l'arresto in flagranza (cfr artt. 380 e 381 cpp).
DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ	<p>Anche in caso di presentazione di domanda di emersione a favore di un lavoratore extracomunitario chiunque offre una qualsiasi forma di ospitalità ad una persona interessata dalla regolarizzazione è tenuto a presentare la denuncia di ospitalità prevista dall'art. 7 DLGS 286/98 entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità. Le modalità di presentazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttamente c/o il commissariato di PS; - in assenza di commissariato di PS, direttamente c/o il comando della Polizia Locale; - per posta a mezzo di raccomandata A/R.
SOSPENSIONE ED ESTINZIONI DEI REATI COMMESSI	<p>Dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla conclusione del procedimento di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi eventualmente aperti nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge attività di assistenza ovvero al lavoro domestico relativi all':</p> <p>a) ingresso e al soggiorno in Italia, con esclusione di quelle di cui all'art. 12 DLGS 25 luglio 1998, n. 286 relative al favoreggiamento dell'ingresso e soggiorno irregolare in Italia;</p> <p>b) impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.</p> <p>Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione.</p> <p>La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi a queste violazioni.</p> <p><i>N.B.: la sospensione dei procedimenti amministrativi di contestazione delle infrazioni riguarda anche le violazioni dell'obbligo di presentazione della denuncia di ospitalità del lavoratore straniero entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità da parte del datore che ha presentato domanda di regolarizzazione e in caso di accoglimento della domanda la violazione sia da considerarsi estinta (cfr Circolare Ministero Interno 15 settembre 2009, n. 5714).</i></p>
SANZIONI	<p>Chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre a presentare false dichiarazioni o attestazioni è punito ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, a seconda dei casi, delle varie ipotesi di reato di falso.</p> <p>In caso di contraffazione o alterazione di documenti oppure utiliz-</p>

	<p>zando documenti contraffatti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.</p> <p>Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 cc. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, DLGS 286/98.</p>
ESPELLIBILITÀ	<p>Nelle more della definizione del procedimento lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi in cui la domanda è presentata per lavoratori extracomunitari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; 2. indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso o abitualmente dedite a traffici delittuosi; 3. sospettati di essere implicati in reati connessi al terrorismo; 4. che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio italiano; 5. condannate, anche a seguito del cd. patteggiamento, per aver commesso un reato per il quale è previsto l'arresto in flagranza.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PREGRESSI	<p>Con Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali saranno determinati gli importi e le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti il rapporto di lavoro e antecedenti al 30 marzo 2009.</p> <p>La circolare INPS 10 agosto 2009, n. 101 ha chiarito che la misura del contributo sarà quello ordinariamente previsto sulla base delle disposizioni che regolano l'adempimento degli obblighi previdenziali. I datori di lavoro dovranno compilare il mod. LD15-TER.</p> <p>In ogni caso resta fermo il limite quinquennale di prescrizione.</p>
SUBENTRO	<p>L'unica ipotesi attualmente disciplinata di subentro nella domanda riguarda il caso di decesso del datore di lavoro nelle more del procedimento, in tal caso i familiari possono decidere di proseguire della pratica.</p>
PROTOCOLLI D'INTESA	<p>A seguito degli accordi conclusi le domande di emersione potranno essere presentate anche avvalendosi dell'assistenza degli sportelli dei patronati, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e dei comuni che hanno sottoscritto protocolli con il Ministero dell'Interno per l'assistenza alle pratiche ammini-</p>

	strative per i cittadini stranieri.
PER INFORMAZIONI	Servizio Accoglienza Immigrati (SAI) Caritas Ambrosiana via Galvani, 16 – Milano tel. 02.67.38.02.61 fax 02.67.38.22.30 mail sai.ambrosiana@caritas.it lunedì, giovedì e venerdì: 9.00 – 13.00 martedì e mercoledì: 9.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00 Segreteria Stranieri Caritas Ambrosiana tel. 02.76.03.73.37 fax 02.76.02.16.76 mail stranieri.ambrosiana@caritas.it lunedì e mercoledì: 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00